

Condizioni generali di vendita, consegna e contrattuali dell'azienda

TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten

1. Validità delle presenti condizioni

- 1.1 Le consegne, prestazioni e offerte di TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten, di seguito denominata TECE, sottostanno esclusivamente alle presenti condizioni commerciali. Esse valgono pertanto anche per tutti i rapporti commerciali futuri, anche se non esplicitamente concordato. Le presenti condizioni entrano in vigore al più tardi con la presa in consegna della merce/prestazione. Contestualmente si rifiuta la necessità di una conferma dell'acquirente nonché la validità delle condizioni di contratto e di acquisto dello stesso.
- 1.2 Deroghe al presente contratto sono valide esclusivamente se confermate espressamente e per iscritto da TECE.
- 1.3 Le seguenti condizioni generali di vendita e consegna si applicano ai nostri rapporti commerciali con i nostri clienti. I clienti ai sensi di questi termini e condizioni possono essere sia consumatori che imprenditori. Il cliente è un consumatore, nella misura in cui lo scopo delle consegne e dei servizi ordinati non è prevalentemente commerciale o indipendente attività professionale può essere attribuita. Al contrario, un imprenditore è qualsiasi persona fisica o giuridica o persona con capacità giuridica società di persone che, al momento della conclusione della propria attività commerciale o professionale autonoma atti compresi soggetti giuridici di diritto pubblico e fondi speciali di diritto pubblico ai sensi della Sezione 310 (1) BGB.

2. Offerta e conclusione del contratto

- 2.1 Nel caso in cui l'ordine debba essere considerato offerta ai sensi dell'art. 145 BGB, TECE ha la facoltà di accettare lo stesso entro un periodo di 4 settimane.
- 2.2 Per le illustrazioni, i disegni, i calcoli, i dati e ulteriori materiali, TECE si riserva i diritti di proprietà e d'autore; questi non devono essere diffusi a terzi. Ciò vale anche per quelle informazioni, in particolare documenti in forma scritta, da considerarsi riservate. Per l'inoltro a terzi l'acquirente necessita dell'espressa autorizzazione scritta di TECE.
- 2.3 I segni, le illustrazioni, le dimensioni, i pesi o altri dati sono vincolanti qualora ciò che venga espressamente accordato per iscritto. Tali dati non devono essere considerati caratteristiche garantite.

3. Consulenza tecnica per l'uso

- 3.1 TECE fornisce consulenza tecnica applicativa, ad es. manuali di installazione, istruzioni operative, stesura e calcolo delle misurazioni, in base alle migliori conoscenze disponibili. Tutti i dati e le informazioni relativi alla compatibilità e all'uso della merce di TECE non esonerano il cliente dall'obbligo di verificare e controllare personalmente la compatibilità dei prodotti con i processi e gli usi previsti. Tali informazioni devono essere considerate con riserva e in linea di massima non fondano alcun rapporto giuridico contrattuale né obblighi accessori derivanti dal contratto di fornitura, se non diversamente ed espressamente concordato in forma scritta. Per eccezioni simili sono validi i segg. punti 3.2 e 3.3.
- 3.2 TECE è responsabile per la consulenza tecnico-applicativa solo in caso di intenzionalità e negligenza grave. Ciò vale illimitatamente per attività di consulenza in relazione all'uso di prodotti di nuovo sviluppo. In altri casi TECE è responsabile anche per colpa lieve, tuttavia solo nel caso di violazione di un obbligo contrattuale fondamentale. È esclusa la responsabilità per mancato guadagno, per danni derivanti da rivendicazioni di terzi nei confronti del cliente nonché per altri danni derivati.
- 3.3 Nella misura in cui a TECE non venga attribuita alcuna violazione contrattuale intenzionale, la responsabilità per il risarcimento danni è limitata inoltre ai danni prevedibili e tipici.

4. Periodo di fornitura e prestazione, ritardo

- 4.1 L'inizio del periodo di fornitura indicato da TECE presuppone il previo chiarimento di tutte le questioni tecniche.
- 4.2 I termini indicati da TECE sono di natura non vincolante qualora non sia stato concordato diversamente ed espressamente per iscritto. TECE non si assume alcuna responsabilità sui rischi legati all'approvvigionamento.
- 4.3 Ritardi nelle consegne o nelle prestazioni di servizi a causa di forza maggiore e/o a causa di eventi che ostacolano considerevolmente o rendono impossibile la consegna da parte di TECE (ad es. scioperi, blocchi, ecc.), TECE ha facoltà di porporre le consegne o prestazioni per il termine della durata dell'impedimento oltre a un adeguato periodo iniziale. Lo stesso vale nel caso in cui gli impedimenti di cui sopra sopravvengano presso i fornitori di TECE o presso i loro subfornitori.
- 4.4 È fatta salva la correttezza e puntualità delle forniture dei nostri subfornitori.
- 4.5 Qualora TECE abbia prestato un servizio dovuto non conformemente al contratto, l'acquirente non può recedere dal contratto e/o richiedere il risarcimento danni invece che l'intera prestazione o un indennizzo per le spese non andate a buon fine qualora la violazione dell'obbligo di TECE sia irrevocabile.
- 4.6 TECE cede in mora solamente per tramite di un sollecito qualora non si desuma diversamente dalla legge o dal contratto. Le lettere di messa in mora o per la fissazione di un termine da parte dell'acquirente necessitano per essere valide della forma scritta.
- 4.7 Il rispetto degli obblighi di consegna di TECE presuppone l'adempimento puntuale e conforme degli obblighi dell'acquirente. È fatta salva l'eccezione di inadempimento contrattuale. TECE è in ogni momento autorizzata ad una fornitura ripartita o ad una prestazione parziale.
- 4.8 Qualora TECE non fornisca un servizio dovuto o non lo fornisca come previsto, l'acquirente può recedere dal contratto e a condizione che vi sia violazione colposa di un obbligo contrattuale da parte di TECE fatto salvo l'ulteriore requisito in conformità a seguenti punti, può richiedere il risarcimento danni anziché la prestazione o il rimborso delle spese non andate a buon fine. Un'ulteriore condizione è che l'acquirente abbia stabilito un termine adeguato per l'adempimento della prestazione o per l'adempimento successivo e che tale termine sia scaduto senza che sia avvenuto l'adempimento.
- 4.9 L'acquirente è tenuto a concedere un termine successivo in conformità al presente punto 4.8 con la dichiarazione inequivocabile che, a seguito della scadenza infruttuosa del termine successivo, rifiuterà la consegna e farà valere nei confronti di TECE i diritti risultanti dal presente punto 4.8.
- 4.10 Qualora la prestazione sia già stata in parte erogata, l'acquirente può richiedere il risarcimento danni anziché l'intera prestazione solamente nel caso in cui dimostri il proprio interesse a richiedere l'intera prestazione. In tal caso è possibile una rescissione dal contratto completo solo se l'acquirente può dimostrare di non avere interesse a un adempimento parziale.

- 4.11 Qualora TECE cada in mora per motivi di cui TECE si farà rappresentante, la responsabilità per il risarcimento danni è esclusa nel caso di incuranza usuale. La limitazione di responsabilità di cui sopra non vale nel caso in cui la mora sia dovuta alla violazione dolosa di un obbligo contrattuale rilevante. In tal caso la responsabilità è limitata ai danni prevedibili tipici del contratto, come indicato al punto 4.13. In caso di violazione dolosa del contratto da parte di TECE, TECE è responsabile secondo le disposizioni di legge. Altre pretese di risarcimento danni dell'acquirente sono comunque escluse per tutti i casi di ritardata fornitura, anche dopo la scadenza di un termine fissato a TECE per la fornitura stessa. Ciò non vale nei casi di dolo, colpa grave o per rispondere obbligatoriamente di lesioni al corpo; questo fatto non è collegato a un'eventuale modifica dell'onere probatorio a svantaggio dell'acquirente.
- 4.12 Nel caso di mora nell'accettazione da parte dell'acquirente o in caso di violazione di altri obblighi concorrenti dell'acquirente, TECE è autorizzata a far portare avanti le richieste per cui TECE ha diritto. Il rischio del perimento per caso fortuito e/o del peggioramento per caso fortuito dell'oggetto della compravendita si trasferisce all'acquirente al più tardi al momento in cui costui cade in mora nell'accettazione.
- 4.13 Qualora TECE cada in mora, l'acquirente - a condizione che presenti il fatto di aver subito un danno - nel caso di negligenza semplice, fatta salva la limitazione di responsabilità in conformità al presente punto 4.11, può richiedere max. un risarcimento per ciascuna settimana di ritardo pari a rispettivamente lo 0,5% complessivo, tuttavia non oltre il 10% del prezzo per la quota della consegna che non ha potuto adeguatamente offrire a causa del ritardo.

5. Trasferimento del rischio, imballaggio

- 5.1 Qualora non diversamente previsto, la consegna viene accordata dal magazzino di TECE "Emsdetten". Il rischio si trasferisce all'acquirente non appena la merce è stata consegnata alla persona incaricata del trasporto della merce o ha lasciato il magazzino di TECE per essere spedita; ciò vale anche nel caso in cui TECE si occupi personalmente del trasporto.
- 5.2 Qualora la consegna si rende impossibile senza colpa da parte di TECE, il rischio si trasferisce all'acquirente con l'avviso di pronta spedizione.
- 5.3 Se l'acquirente lo desidera, TECE provvederà a coprire la consegna con un'assicurazione per il trasporto; i costi da ciò derivanti vengono sostenuti dall'acquirente.
- 5.4 Gli imballaggi per il trasporto e tutti gli altri imballaggi non saranno ripresi in custodia in conformità alla direttiva sugli imballaggi; costituiscono un'eccezione i supporti utilizzabili più volte come pallet, box con griglia, recipienti sotto pressione, ecc. L'acquirente è tenuto a sostenere autonomamente i costi relativi allo smaltimento dell'imballaggio monouso. I mezzi di trasporto riutilizzabili più volte vengono consegnati all'acquirente solo in forma di prestito; l'acquirente si impegna a restituirli in condizioni adeguate, vale a dire vuoti e privi di danni; in caso di sporcizia o danni del mezzo di trasporto l'acquirente si assume i costi per la riparazione ovvero, se una riparazione non fosse possibile, si impegna nei confronti di TECE al rimborso del valore.

6. Prezzi e pagamenti

- 6.1 Sono validi i prezzi inclusi nei listini prezzo correnti di TECE oltre alla relativa imposta sulle vendite prevista per legge. Forniture e prestazioni aggiuntive vengono calcolate separatamente.
- 6.2 I prezzi, salvo non accordato diversamente, si intendono franco stabilimento da TECE "Emsdetten" incluso imballaggio standard.
- 6.3 L'importo della fattura, qualora non venga espressamente accordato diversamente, va saldato 30 giorni dopo l'emissione della fattura senza ritardi.
- 6.4 In caso di ritardo del pagamento da parte dell'acquirente, TECE è autorizzata a far valere i propri diritti derivanti dall'art. 288 BGB.
- 6.5 All'acquirente spetta il diritto di compensazione solo se le sue controprese siano state stabilite per legge, indiscutibili o riconosciute da TECE. Inoltre l'acquirente è autorizzato a far valere il diritto di ritenzione solo nella misura in cui la propria contropretera si fondi sul medesimo rapporto contrattuale.
- 6.6 Qualora TECE sia a conoscenza di circostanze che mettano in discussione il merito creditizio dell'acquirente, TECE è autorizzata a richiedere pagamenti anticipati o di sicurezza fatte salve ulteriori pretese di legge.
- 6.7 Assegni e cambiali, di cui TECE si riserva l'accettazione, sono validi come pagamento solo dietro riscossione. Eventuali spese bancarie e di sconto sono a carico dell'acquirente.
- 6.8 La merce viene consegnata conformemente alle presenti condizioni commerciali sotto riserva di proprietà. Se TECE ha concordato con l'acquirente il pagamento del prezzo di acquisto con assegno o cambiale, la riserva di proprietà si estende anche alla riscossione da parte dell'acquirente della cambiale accettata da TECE e non si estingue con l'accredito di quanto ricevuto.

7. Garanzia legale

- 7.1 I diritti di garanzia dell'acquirente presuppongono che questi abbia ottemperato debitamente ai propri obblighi di controllo e obiezione ai sensi dell'art. 377 HGB.
- 7.2 I diritti di ricorso dell'acquirente previsti dalla legge nei confronti di TECE esistono solo nella misura in cui l'acquirente non abbia stipulato alcun accordo con il suo cliente in merito alle richieste di legge per i vizi.
- 7.3.1 Qualora sia presente un vizio nella merce acquistata di cui TECE sia responsabile, TECE sarà tenuta quanto prima all'adempimento successivo della questione entro un termine adeguato. TECE è autorizzata a procedere all'eliminazione dei vizi o al ripristino tramite sostituzione.
- 7.3.2 Se l'adempimento successivo fallisce, l'acquirente, fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni, può recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto. Sono escluse eventuali pretese dell'acquirente dovute ad oneri connessi all'adempimento ritardato, in particolare spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, se detti oneri aumentano in conseguenza del fatto che l'oggetto della fornitura sia stato spedito successivamente in un luogo diverso dal luogo dell'adempimento, a meno che il trasporto non sia conforme agli utilizzi previsti.
- 7.4.1 Non sussistono pretese legate a vizi in caso di differenza solo irrilevante rispetto alla qualità concordata, in caso di danneggiamento solo irrilevante dell'utilizzabilità, in caso di usura naturale e/o danni insorti a seguito del trasferimento del rischio dovuto a un trattamento errato o negligente, a stress eccessivo, ad apparecchiature inadeguate e/o a motivi legati ad influenze esterne, e/o non previsti dal contratto.
- 7.4.2 Qualora non vengano rispettate le istruzioni operative e/o di manutenzione di TECE, apportate modifiche non consentite ai prodotti, sostituite parti e/o utilizzati materiali di consumo che non corrispondono alle specifiche originali, è esclusa la responsabilità di TECE per i vizi materiali; altre disposizioni si applicano nella misura in cui la richiesta di garanzia non sia dimostrabile e attribuibile ad uno dei motivi di esclusione sopra menzionati.
- 7.5 Le richieste per vizi materiali cadono in prescrizione dopo 12 mesi; il termine ha inizio con il trasferimento del rischio. Le disposizioni di cui sopra non valgono nei casi in cui la legge, ai sensi degli art. 438, c. 1, punto 2, (cose per opere edili), 479 c. 1 (pretese di regresso) e 634 a (vizi edili) BGB non prescrivano termini più lunghi.
- 7.6.1 Salvo quanto diversamente specificato a seguito, sono escluse ulteriori richieste dell'acquirente, indipendentemente dalle ragioni giuridiche. Di conseguenza, TECE non risponde di danni che non sono insorti sull'oggetto medesimo della fornitura e in particolare non risponde del mancato guadagno o altri danni patrimoniali dell'acquirente.
- 7.6.2 Qualora TECE violi in modo negligente un obbligo principale o un obbligo contrattuale essenziale, l'obbligo di risarcimento di TECE è limitato alla copertura dell'assicurazione relativa alla responsabilità obbligatoria per i prodotti per l'ammontare di 1,5 milioni di euro; qualora l'assicurazione non fornisca copertura, TECE è tenuta ad agire autonomamente. TECE è disposta a concedere all'acquirente la visione della polizza in questione. TECE si impegna a mantenere l'assicurazione fino al termine dell'obbligo di garanzia come indicato nelle presenti condizioni.
- 7.6.3 Le suddette non responsabilità non si applicano se la causa del danno è relativa a intenzionalità o negligenza grave; inoltre, non si applicano in caso di lesioni fisiche e/o alla salute e nei casi in cui l'acquirente avanza richieste di risarcimento danni a causa dell'assunzione di una garanzia per l'esistenza di una proprietà, a meno che lo scopo della garanzia di qualità si estenda unicamente alla conformità contrattuale della consegna sottostante, tuttavia non al rischio di danni conseguenti. Le precedenti disposizioni non comportano l'eventuale modifica dell'onere della prova a scapito dell'acquirente.
- 7.7 I rimborsi effettuati da TECE senza una specifica responsabilità devono essere considerati a titolo di pura cortesia commerciale.

8. Responsabilità

- 8.1 Un'ulteriore responsabilità per il risarcimento danni così come prevista nel punto 7 è esclusa - a prescindere dalla natura giuridica della richiesta sostenuta - in particolare in seguito a violazione degli obblighi derivanti dal rapporto obbligatorio e dal trattamento non autorizzato.
- 8.2 L'esclusione di responsabilità ai sensi del punto 8.1 non si applica per le richieste relative alla legge sulla responsabilità dei prodotti e in caso di danni letali, fisici o alla salute.
- 8.3 Qualora la responsabilità di TECE sia esclusa o limitata, ciò si applica anche alla responsabilità personale degli impiegati, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausili di TECE.
- 8.4 Il cliente garantisce espressamente che ha diritto alla pubblicazione dei testi e dei motivi nonché alla loro riproduzione. Il cliente garantisce in particolare che curerà gli interessi legati alla protezione dei dati o dei diritti personali previsti per legge di tutte le parti interessate. Il cliente si impegna a non trasmettere dati il cui contenuto violi i diritti di protezione di terzi (in particolare di natura concorrenziale o del diritto d'autore) ovvero violi leggi in vigore o vadano contro il buon senso. Il cliente si assume la piena responsabilità per questo e libera TECE da tutte le rivendicazioni di terzi, in particolare quelle sulla concorrenza sul diritto d'autore. Se TECE dovesse essere citata in giudizio, dovrà essere anche esentata dai costi legali dell'azione penale attraverso la necessaria difesa legale.

9. Riservato dominio

- 9.1 La merce consegnata rimane proprietà di TECE fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dalla relazione commerciale tra TECE e l'acquirente. Il trasferimento di singoli crediti ad una fattura aperta o la chiusura di un saldo con relativa accettazione non influiscono sulla riserva di proprietà. Come pagamento s'intende il ricevimento del controvalore da parte di TECE.
- 9.2 In caso di violazione contrattuale dell'acquirente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, TECE ha facoltà di riappropriarsi del bene oggetto d'acquisto. Il ritiro dell'oggetto della compravendita da parte di TECE non comporta il recesso dal contratto, salvo il caso in cui ciò sia stato espressamente accettato da TECE.
- 9.3 Il pignoramento dei beni acquistati da TECE presuppone sempre una rescissione del contratto. Dopo il ritiro dell'oggetto della compravendita TECE è autorizzata al suo ulteriore utilizzo. I proventi dell'utilizzo devono essere imputati alle obbligazioni dell'acquirente decurtate di adeguate spese di utilizzo.
- 9.4 L'acquirente è tenuto a trattare con cura la merce acquistata; in particolare, è tenuto ad assicurarsi a proprie spese contro i rischi derivanti da incendi, acqua e danni da furto per un valore sufficiente al prezzo del prodotto nuovo. Se dovessero essere necessari interventi di manutenzione o ispezione, l'acquirente deve eseguirli a tempo debito a proprie spese.
- 9.5 In caso di pignoramento o altre misure adottate da terzi, TECE deve essere tempestivamente informata in merito per iscritto, affinché TECE possa presentare un'azione legale ai sensi dell'art. 771 ZPO. Se detti terzi non sono in grado di rimborsare a TECE i costi giudiziari ed extragiudiziali di un'istanza secondo art. 771 ZPO (codice di procedura civile tedesco), l'acquirente sarà responsabile per la perdita arrecata.
- 9.6 L'acquirente ha diritto di rivendere le merci di proprio dominio nel corso della normale attività commerciale; assegna tuttavia a TECE già ora tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale in fattura (comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto) dovuti a TECE derivanti dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che il bene acquistato sia stato rivenduto in presenza di una trasformazione o senza trasformazione. TECE accetta la cessione. Nel caso in cui il credito ceduto nei confronti dell'acquirente della merce riservata sia stato inserito in una fattura aperta (estratto conto a partite aperte), la cessione si riferisce al saldo riconosciuto nonché, nel caso di insolvenza del compratore al "saldo causale". L'acquirente resta autorizzato alla riscossione di tale credito anche a cessione avvenuta. È fatta salva la facoltà di TECE di riscuotere direttamente il credito. Tuttavia TECE si impegna a non riscuotere il credito se l'acquirente fa fronte ai propri obblighi di pagamento derivanti dai proventi riscossi; se egli non è in ritardo con i pagamenti e in particolar modo se non è stata presentata istanza di apertura di una procedura fallimentare o se non sussiste una situazione di cessazione dei pagamenti. In caso contrario TECE può esigere che l'acquirente comunichi i crediti ceduti ed i loro debitori, fornisca tutti i dati necessari per la riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi).
- 9.7 La trasformazione o la conversione delle merci di riservato dominio da parte dell'acquirente è sempre effettuata da TECE. Qualora la merce riservata venga lavorata con altri oggetti non di proprietà di TECE, TECE acquisirà la proprietà della nuova merce prodotta in proporzione al valore, misurato al momento della lavorazione, della merce riservata (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto al valore degli altri oggetti lavorati. Per il resto, alla nuova merce risultante dalla lavorazione si applicano le stesse disposizioni valide per la merce fornita sotto riserva di proprietà.
- 9.8 Qualora la merce riservata venga mescolata indistintamente con altri oggetti non di proprietà di TECE, TECE acquisirà la proprietà della nuova merce prodotta in proporzione al valore, misurato al momento della mescolanza, della merce riservata (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto al valore degli altri oggetti mescolati. Se la mescolazione avviene in modo tale che il prodotto dell'acquirente è da considerarsi il prodotto principale, si concordata che l'acquirente cederà a TECE una quota proporzionale della proprietà. L'acquirente si impegna a custodire per TECE la proprietà esclusiva o la proprietà venutasi a creare in tal modo.
- 9.9 TECE si impegna a rilasciare le garanzie a cui TECE ha diritto su richiesta dell'acquirente nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie dovute a TECE superi i crediti da assicurare di oltre il 10%; la selezione delle garanzie da rilasciare spetta a TECE.

10. Diritto applicabile, foro competente, nullità parziale

- 10.1 Per tutte le richieste attuali e future derivanti dalla relazione commerciale con aziende, persone giuridiche ed enti speciali di diritto pubblico, ivi inclusi crediti di assegni e cambiali, il foro competente è la sede di TECE "Emsdetten". TECE è tuttavia autorizzata a citare in giudizio l'acquirente anche presso il foro competente di quest'ultimo.
- 10.2. Se non diversamente indicato nella conferma d'ordine, il luogo dell'adempimento è la sede commerciale di TECE "Emsdetten".
- 10.3 Per queste relazioni commerciali e tutti i restanti rapporti giuridici tra TECE e l'acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca. È esclusa l'applicazione delle norme delle Nazioni Unite sull'acquisto di merci (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti internazionali per l'acquisto di merci dell'11 aprile 1980, BGBl. (Gazzetta ufficiale tedesca) 1989 II p. 588, br. 1990 II, 1699).

Emsdetten, luglio 2023

TECE GmbH, Hollefeldstrasse 57, 48282 Emsdetten

Forma giuridica: GmbH, Tribunale di Steinfurt, nr. HRB 7461

Amministratori: Hans-Joachim Sahlmann, Peter Fehlings, André Welle, Dr. Michael Freitag